



Terrorismo internazionale: la Cassazione si pronuncia sul reato di arruolamento

L'arruolamento in un'organizzazione terroristica internazionale si realizza anche senza la prova dell'esistenza di un "serio accordo" tra l'arruolato e il gruppo arruolante perché ciò che conta, per configurare il reato previsto dall'articolo 270-*quarter* del codice penale, è che vi sia una disponibilità concreta del terrorista a "compiere atti eversivi, anche a progettazione individuale", pur in mancanza di una prova del patto. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, con la sentenza n. 23168/19 depositata il 27 maggio.

Per la Suprema Corte, è necessario dare attuazione nell'ordinamento italiano alla risoluzione n. 2178 del 2014 che obbliga "*a reprimere una serie di condotte volte ad agevolare, attraverso un coinvolgimento diretto, il compimento di atti terroristici, anche in territorio estero*"

Tra i comportamenti puniti il reclutamento di soggetti destinati a trasferirsi in altri Paesi per commettere atti di terrorismo. L'ordinamento italiano ha due fattispecie di reato: una, prevista nell'articolo 270-*bis*, in cui si punisce colui che ha un preciso ruolo nell'organigramma dell'associazione e l'altra, nell'articolo 270-*quarter*, in cui vi è l'adesione al programma con svolgimento di attività

terroristica, anche a progettazione individuale. Così, non è necessario, in quest'ultima ipotesi, un serio accordo.

Nel caso in esame, il ricorrente aveva seguito un percorso di progressiva radicalizzazione ideologica, si era messo a disposizione dell'organizzazione compiendo un viaggio in Siria e aveva materiale telematico riconducibile alla propaganda jihadista. Con un'evidente prova del suo arruolamento che ha condotto alla conferma della condanna.

Giugno 2019

Fonte: www.marinacastellaneta.it